COMUNE DI MILAZZO

(Città metropolitana di Messina)

****

ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(Nominato con D.P.R. del 28/08/2018, ai sensi dell'art. 252 del d.lgs.° 267/2000)

****

OGGETTO: Ammissione parziale: Istanza di ammissione alla massa passiva **n° 534 del 22/05/2017 trasmessa via Pec dall'Avv.to Maruzza Pino per Zanghì Filippa**.

Deliberazione n° 133 del 11/10/2022

L'anno duemilaventidue, il giorno undici del mese di ottobre, alle ore 18,00 e seguenti, nella sede del Comune di Milazzo, si riunisce l'Organismo Straordinario di Liquidazione nominato ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 nelle persone di:

C.	Nominativo	Funzione	Presente	Assente
1	Dott. Fortunato Pitrola	Presidente	X	
2	Dott.ssa Maria Leopardi	Componente	X	
3	Dott. Rosario Caccamo	Componente		X

Partecipa alla riunione il Sig. Scattareggia Rino Giuseppe, nella qualità di segretario verbalizzante.

L'Organismo Straordinario di Liquidazione,

Premesso che:

- il comune di Milazzo con delibera n° 101 dell'8 novembre 2016, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con D.P.R. del 10 gennaio 2017, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Milazzo, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- a seguito delle dimissioni dei componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione, con D.P.R. del 28/08/2018 sono stati nominati i nuovi componenti per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso dell'Ente, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti;
- in data 12 settembre 2018il nuovo Organismo Straordinario di Liquidazione si è insediato, giusta deliberazione n° 39 del 12/09/2018, determinando altresì di procedere ad una ricognizione dello stato della procedura di liquidazione, stante la particolarità della situazione determinatasi a seguito delle dimissioni;
- con propria deliberazione n° 23 del 24/07/2019 avente ad oggetto "*Gestione dissestuale, proposta di adesione alla modalità semplificata di liquidazione ex art. 258 del d.lgs. n° 267/2000*", stante la stima della massa passiva effettuata e la situazione economica e finanziaria dell'ente, è stato richiesto il ricorso alla procedura semplificata;

- con deliberazione giuntale n° 144 del 23/08/2019 avente ad oggetto *"Adesione alla modalità semplificata di liquidazione del debito dell'ente, ai sensi dell'art. 258 del d.lgs. n° 267/2000"*, l'Amministrazione ha aderito alla procedura semplificata;

Accertato che l'Organo Straordinario di Liquidazione:

a) ai sensi dell'art. 252, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000, ha competenza relativamente ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2014 e provvede alla:
   - ⇨ rilevazione della massa passiva;
   - ⇨ acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
   - ⇨ liquidazione e pagamento della massa passiva;

b) ai sensi dell'art.
   1. 254, comma 3 del d.lgs. n° 267/2000, rientrano nella massa passiva:
      - i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre 2014;
      - i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2;
      - i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7.
   2. 258, commi3/5 del d.lgs. n° 267/2000, ai fini dell'inserimento nella procedura semplificata e nel successivo piano di estinzione,le posizioni debitorie proposta dagli istanti/segnalate dagli uffici devono dare "adeguata dimostrazione della sussistenza dei seguenti caratteri sostanziali,
      - **certezza**,nel senso che deve esistere effettivamente un'obbligazione di dare, non presunta ma vincolante per l'ente
      - **liquidità**,nel senso che il soggetto creditore è specificatamente individuato, il debito è definito nel quantum ovvero determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico
      - **esigibilità**, nel senso che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione

      provvedendo, in caso contrario, alla loro esclusione totale/parziale dalla rilevazione della massa passiva;

Vista l'istanza/fascicolo di ammissione alla massa passiva **n° 534,** trasmessa via Pec in data 22/5/2017 assunta al protocollo OSL con **n°989 del 23/05/2017** presentata dall'Avv.to Maruzza Pino nell'interesse della **Sig.ra Filippa Zanghì** diretta ad ottenere il pagamento della somma di **euro 1.622,65** per spese di risarcimento danni e pagamento spese di giudizio giusta sentenza del GdP di Barcellona P.G. n. 39/2017, oltre **€ 400,00 per spese di registrazione sentenza**;

Richiamata la relazione istruttoria ex art. 254, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000 rilasciata dal Responsabile del Procedimento, **dott.ssa Lorena Zumbo prot. OSL 989 del 23/05/2017** nella quale, per le motivazioni espresse e che di seguito, in forma sintetica, si riportano, si:

1. accoglie parzialmente per € 1.935,21 così come da sentenza del GdP di Barcellona P.G. n. 39/2017 di cui € 1.114,29 per risarcimento danno calcolata al lordo di interessi e rivalutazione monetaria, € 603,03 per spese di giudizio al lordo della R.A., ed € 217,50 per spese di registrazione sentenza;
2. esclude per € 87,44 quale differenza tra la minor somma riconosciuta sulla tassa registrazione sentenza e maggior somma per spese di giudizio calcolate al lordo della Ritenuta d'Acconto;

Atteso che l'esito dell'istruttoria ex art. 254, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000, è stato formalmente comunicato all'istante ai sensi art. 13 della legge regionale n° 7/2019 e ss.mm.ii., mediante nota prot. OSL n. 1069 del 17/11/2021**;**

Ritenuto che l'istanza di ammissione alla massa passiva **n° 534** presentata dall'Avv.to Maruzza Pino nell'interesse della **Sig.ra Filippa Zanghì**, trasmessa via Pec in data 22/5/2017 assunta al protocollo OSL con **n°989 del 23/05/2017** secondo le risultanze istruttorie, debba essere dichiarata:

- ammissibile parzialmente in quanto ad € 1.935,21 così come da sentenza del GdP di Barcellona P.G. n. 39/2017 di cui € 1.114,29 per risarcimento danno calcolata al lordo di interessi e rivalutazione monetaria, € 603,03 per spese di giudizio al lordo della R.A., ed € 217,50 per spese di registrazione sentenza;
- non ammissibile in quanto ad € 87,44 quale differenza tra la minor somma riconosciuta sulla tassa registrazione sentenza e maggior somma per spese di giudizio calcolate al lordo della Ritenuta d'Acconto;

Visti/e/o

- il d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;
- le circolari del Ministero dell'Interno n.21/1993, F.L. 28/1997 e F.L. 7/1999;
- l'Ordinamento Amministrativo della Regione Siciliana;

DELIBERA

1. per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate di dichiarare l'istanza di ammissione alla massa passiva **n° 534** presentata dall'Avv.to Maruzza Pino nell'interesse della **Sig.ra Filippa Zanghì**, trasmessa via Pec in data 22/5/2017 assunta al protocollo OSL con **n°989 del 23/05/2017:**
   - ammissibile parzialmente in quanto ad € 1.935,21;
   - non ammissibile in quanto ad € 87,44 quale differenza tra la minor somma riconosciuta sulla tassa registrazione sentenza e maggior somma per spese di giudizio calcolate al lordo della Ritenuta d'Acconto

N° Istanza	Richiesto	Ammesso	Non Ammesso
534	€ 1.622,65 + € 400,00 per spese di registrazione sentenza	€ 1.717,71 + € 217,50 per spese di registrazione sentenza	€ 87,44

2. di dare atto che l'epoca di riferimento in cui è sorta l'obbligazione relativa al debito derivante dalle spese di condanna risultante nell'istanza di ammissione, nell'attestazione, e nell'istruttoria è collocabile nell'anno 2014;
3. di disporre la notifica del presente provvedimento all'istante a cura dell'ufficio di supporto all'OSL;
4. di precisare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:
   a. al Giudice Amministrativo o ricorso straordinario all'On.le Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente, entro il termine di 60 e 120 giorni dall'avvenuta notifica della comunicazione dell'adozione della presente deliberazione, laddove si intenda far valere la lesione di un interesse legittimo;
   b. al Giudice Ordinario competente, laddove si intenda far valere la lesione di un diritto soggettivo;
5. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993 n. 378;
6. di disporre, altresì, l'inoltro della presente deliberazione, a cura del personale di supporto dell'OSL a:
   - Sindaco
   - Segretario Generale
   - Dirigenti dei settori;
   - Ufficio Messi, per la pubblicazione all'albo pretorio.

Tale delibera verrà pubblicata a cura del personale dell'OSL:
- all'albo pretorio;
- sul sito internet del Comune;
- sulla sezione del sito internet dedicata all'O.S.L.

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
Il Presidente - dott. Fortunato Pitrola
Il Componente – dott.ssa Maria Leopardi
Il Componente – dott. Rosario Caccamo

Il Segretario Verbalizzante
Scattareggia Rino Giuseppe

COMUNE DI MILAZZO O.S.L. ME

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il 12-10-2022 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, lì_____

Il Segretario Generale

_____

L'addetto all'albo

_____

Per copia conforme all'originale.

Milazzo, lì _____

Il Segretario Generale

_____